



IL COMUNE di
M I R T Ò

98070

PROVINCIA DI MESSINA

Prot. 3888

ORDINANZA N° 17 DEL 13-06-2011

OGGETTO: Ordinanza incendi.-

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'approssimarsi della stagione estiva può favorire l'insorgere degli incendi e il loro propagarsi nelle aree incolte e abbandonate;

ACCERTATO che lo stato di abbandono in cui versano gli appezzamenti di terreno di proprietà privata anche in prossimità di aree aperte al pubblico uso ed in prossimità delle strade statali, provinciali e comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito, intestati da vegetazione spontanea sterpi e arbusti ;

RITENUTO che detta vegetazione infestante determina insufficienti condizioni igienico sanitarie per la presenza di specie vegetali possibili cause di allergie oltre che rendere pericoloso il transito e costituire potenziale pericolo per la propagazione degli incendi;

CONSIDERATO che sono in corso a cura del Comune interventi di pulizia con il taglio e l'estirpazione di arbusti ed erbacce negli spazi pubblici di tutto il territorio comunale;

RITENUTO opportuno sollecitare gli interventi dei privati cittadini;

RICHIAMATA la normativa di settore relativa alla previsione e prevenzione del rischio incendi nonché la tutela della garanzia della sicurezza dei cittadini;

RILEVATO che U D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (*Nuovo Codice della strada*) e s.m.i. prevede: art. 29 " I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall'angolazione necessaria";

art 30 "fabbricati e i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade e alle relative pertinenze";

RICHIAMATO il "Regolamento Comunale dei fuochi controllati in agricoltura*" approvato con delibera di C.C. n. 03 del 12/03/2007;

VISTO l'art 42 della L.R. n. 16/96 coordinata con la L.R. n. 14/96;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO l'art 69 dell'O.A.E.E.L.L.;

VISTI gli Artt 449 e 650 del Codice Penale;

VISTO l'O A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

ORDINA

AI PROPRIETARI o DETENTORI frontisti di tutte le strade statali, provinciali e comunali, mulattiere, sentieri e scalinate soggette al pubblico transito a proprie spese e entro il termine

di giorni 15 (quindici) dalla data della presente, al taglio di tutte le essenze vegetali, sia verdi che secche, che fuoriescono dalla loro proprietà e si riversano nelle strade, mulattiere, sentieri o scalinate, provvedendo altresì per proprio conto allo smaltimento dei rifiuti derivati dalla potatura e diserbo con divieto assoluto di depositarli nei contenitori stradali predisposti per il servizio di nettezza urbana.

AI PROPRIETARI o DETENTORI di terreni attualmente in stato di abbandono, ubicati in tutto il territorio comunale, di provvedere, a proprie spese, ed entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della presente, alla pulizia e relativa bonifica dei fondi curando il trasporto ed il conferimento, eliminando gli arbusti, i rovi ed i rami che dai loro terreni si protendono oltre il ciglio stradale e su aree di pubblico utilizzo.

AVVERTE

1) Chiunque ometta di provvedere a rimuovere la situazione di pericolo è assoggettabile alle sanzioni previste dall'art 423, 423 bis e 449 e 650 del Codice Penale, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno previsto dall'art. 119, comma 1° del medesimo C.P..

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute verrà irrogata secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

2) Fermo restando quanto previsto al punto 1) e con riserva di attivare le procedure di esecuzione dei lavori in danno, contestualmente all'elevazione del sommario processo verbale di accertamento della violazione, le Forze dell'Ordine, incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza, diffideranno i proprietari inottemperanti ad eseguire i lavori entro gg. 5 (cinque) dalla notifica dello stesso verbale e della presente Ordinanza, comunicando apposita informativa alla Prefettura di Messina per i successivi provvedimenti consequenziali.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia inoltrata al Comando dei Carabinieri di Mirto, al Comando Distaccamento Forestale Stazione di Naso, al Comando della Polizia Locale, di eseguire e fare rispettare la presente Ordinanza.

Inoltre copia della stessa sarà inviata alla Provincia Regionale, per gli adempimenti previsti dall'art. 42, comma 1 dalla L.R. 06/04/1996 n. 16 e s.m.i..

Il Comando Polizia Locale è incaricato dell'effettuazione dei controlli necessari e dell'applicazione delle sanzioni previste a carico dei trasgressori.

Dalla Residenza Municipale li

IL Sindaco
(dr. Rosalia Lanza)

